Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 206 12 agosto 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 1848/77 della Commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farina, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 1849/77 della Commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 1850/77 della Commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva	5
	Regolamento (CEE) n. 1851/77 della Commissione, dell'11 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	7
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	_
	Consiglio	
	77/504/CEE:	
	★ Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura	8
	77/505/CEE:	
	★ Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente	.1
	Rettifiche	_
	Rettifica al regolamento (CEE) n. 1830/77 della Commissione, del 3 agosto 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 202 del 9. 8. 1977)	2
ı		

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/77 DELLA COMMISSIONE

dell' 11 agosto 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 agosto 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega-	
	lato	91,71
10.01 B	Frumento duro	133,69 (1) (5)
10.02	Segala	79,52 (6)
10.03	Orzo	75,02
10.04	Avena	69,42
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	
	ibrido destinato alla semina	77,95 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	75,16 (4)
10.07 C	Sorgo	75,88 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	
	segalato	139,67
11.01 B	Farine di segala	122,08
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento	
· .	duro	217,51
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	
	tenero	150,85

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1849/77 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1977

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 agosto 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1º term.	2º term.	3º term.
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	О	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	n	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	o	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 8	1° term. 9	2º term. 10	3º term.	4∘ term. 12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma		_		_	
	diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1850/77 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1977

che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (²),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dall'Algeria (6), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco (7), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia (8), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (9), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1362/76, del 14 giugno 1976 (10), la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 983/77 (12), definisce i criteri di fissazione del tasso del prelievo minimo; che per ciascuno dei prodotti in causa questo tasso deve essere fissato in base a un triplice esame: esame della situazione sul mercato comunitario, esame della situazione sul mercato mondiale o su quello greco ed esame dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, per i prodotti diversi dall'olio d'oliva, occorre tener conto del loro tenore d'olio; che, tuttavia, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse di olive e di altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, è necessario tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, per quanto concerne più particolarmente la fissazione del prelievo, si deve assumere come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e il 9 agosto 1977 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione d'olio d'oliva sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1977.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5. (3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66 (4) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU n. L 118 dell'11. 5. 1977, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 agosto 1977 che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(UC / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	7,00	9,00
07.03 A II	7,00	8,00
15.07 A I a)	26,00 (3)	51,50 (³)
15.07 A I b)	26,00 (3)	54,50 (³)
15.07 A I c)	35,00 (3)	59,00 (³)
15.07 A II a)	35,00	64,00 (1)
15.07 A II b)	54,00	110,50 (2)
15.17 A I	16,00	21,00
15.17 A II	26,00	34,00
23.04 A	3,00 (4)	3,00 (4)

- (1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente dalla Turchia nella CEE il prelievo da riscuotere è diminuito di 2,56 UC/100 kg.
- (2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:
 - a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,80 UC/100 kg.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:
 - a) per la Grecia e la Spagna: di 0,50 UC/100 kg,
 - b) per la Turchia: di 18,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 20,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- (4) In virtù dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse d'olive ed altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1851/77 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1977

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/ 77 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1846/77 (4);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/ 77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1977.

Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 agosto 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: A. zuccheri bianchi	26,21
	B. zuccheri greggi	19,98 (1)

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 17.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

(77/504/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura;

considerando che, nel quadro delle rispettive politiche nazionali dell'allevamento, la maggior parte degli Stati membri ha cercato finora d'incoraggiare la produzione di animali appartenenti ad un numero limitato di razze e rispondenti a norme zootecniche ben determinate; che le razze e le norme variano da uno Stato membro all'altro; che l'esistenza di siffatte disparità costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari;

considerando che, per eliminare tali disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, occorre liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura; che la completa liberalizzazione degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione complementare, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione alla riproduzione;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria;

considerando che è opportuno prendere alcune misure d'applicazione in certi settori di carattere tecnico; che, per l'attuazione delle misure previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato zootecnico permanente; che, in attesa delle misure d'applicazione, le disposizioni attualmente vigenti nei settori considerati devono restare invariate;

considerando che è necessario assicurarsi che le importazioni di bovini riproduttori di razza pura provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) bovino riproduttore di razza pura: l'animale della specie bovina i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 3. 7. 1974, pag. 52. (2) GU n. C 116 del 30. 9. 1974, pag. 33.

- b) registro genealogico: i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione
 - tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita

е

— in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici,

- gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura,
- gli scambi intracomunitari di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da bovini riproduttori di razza pura,
- l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell'articolo 6,
- il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all'articolo 6,

e

 fatto salvo l'articolo 3, gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotterà, anteriormente al 1º luglio 1980, le norme comunitarie in materia di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura.

Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, l'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, nonché la selezione di tori destinati alla fecondazione artificiale e l'uso del loro sperma e degli ovuli fecondati restano soggetti alle legislazioni nazionali, fermo restando che queste non potranno essere più restrittive di quelle previste per i bovini riproduttori di razza pura, lo sperma e gli ovuli fecondati nello Stato membro di destinazione.

Articolo 4

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6.

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma o gli ovuli fecondati da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 8, soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico.

Articolo 6

- 1. Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 8:
- i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;
- i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;
- i criteri di istituzione dei registri genealogici;
- i criteri di iscrizione nei registri genealogici;
- le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.
- 2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste al paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino:
- a) i controlli di cui al paragrafo 1, primo trattino, effettuati ufficialmente in ciascuno Stato membro e i registri genealogici attualmente esistenti saranno riconosciuti dagli altri Stati membri;
- b) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni di allevatori, resta soggetto alla normativa attualmente vigente negli Stati membri;
- c) l'istituzione di nuovi registri genealogici dovrà continuare a rispondere alle condizioni attualmente vigenti negli Stati membri.

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi soltanto se sono accompagnati da un certificato genealogico che attesti che sono iscritti o registrati nel registro genealogico del paese terzo speditore. Deve essere fornita la prova che tali animali sono iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti in un registro genealogico della Comunità.

Articolo 8

- 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato zootecnico permanente istituito con decisione 77/505/CEE, in appresso denominato « comitato » è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
- 2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

- 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti.
- 4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immeditata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1º gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

che istituisce un comitato zootecnico permanente

(77/505/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nei casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze nel settore zootecnico, è opportuno istituire un comitato composto di esperti degli Stati membri per garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e per dare a quest'ultima la possibilità di consultare degli esperti;

considerando che è inoltre auspicabile che tale cooperazione si estenda a tutti i settori che formano oggetto di una regolamentazione comunitaria in queste materie; che a tal fine occorre autorizzare il comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato zootecnico permanente, in appresso denominato « comitato », composto di rappre-

sentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2

Il comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore zootecnico, nei casi e alle condizioni in esse previsti.

Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri in tale settore e che sia sollevato dal presidente, o per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 3

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1830/77 della Commissione, del 3 agosto 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 9 agosto 1977)

Allegato, pagina 10, partita G, n. 10,

anziché: «150 t: Fada», leggi: «100 t: Fada».